

**Ceppellini Lugano: Si parla di Noi**

## Investimenti, bonus «sicuro»

Primo Ceppellini Roberto Lugano

Nel corso di Telefisco l'agenzia delle Entrate ha dato numerose risposte sul tema del bonus per gli investimenti, fornendo interpretazioni che vanno decisamente nella direzione di rendere facilmente fruibile il beneficio da parte di imprese e professionisti. Vediamo in rapida sintesi le risposte che sono state date sui vari temi. Società di comodo

Quando si faranno i test per verificare l'operatività delle società, i coefficienti previsti dalla norma dovranno essere applicati al costo effettivo dei beni materiali strumentali, mentre non rileverà la maggiorazione del 40 per cento. In questo modo la presenza del maggior costo figurativo fiscale non comporterà un innalzamento del reddito minimo da dichiarare. C'è però di più: la fruizione dell'agevolazione non viene messa a rischio dall'applicazione della norma sulle società di comodo. Se una società determina un reddito superiore a quello minimo prima di effettuare la variazione in diminuzione dovuta agli ammortamenti, e se per effetto di questa variazione il reddito finale dichiarato scende al di sotto del livello minimo, si considera comunque rispettata la norma sulla società di comodo. In altri termini, il reddito minimo da dichiarare si determina sottraendo a quanto calcolato in base ai coefficienti il maggiore ammortamento espresso nella dichiarazione dei redditi. Così, ad esempio, se il minimo da dichiarare calcolato normalmente è 30, e la variazione in diminuzione per effetto dei maggiori ammortamenti o canoni di leasing è pari a 12, la società non avrà problemi se dichiara un imponibile finale non inferiore a 18.

**Ammortamenti** L'ammortamento fiscale che viene calcolato sulla maggiorazione del costo segue una strada distinta dagli ammortamenti civilistici imputati al conto economico. In primo luogo, questo significa che i maggiori ammortamenti deducibili grazie alla legge di stabilità vengono espressi solo con variazioni in diminuzione, che non intaccano il conto economico neanche in termini di fiscalità differita (dato che si tratta di variazioni permanenti). Le due procedure (civilistica e fiscale) sono però separate anche per quanto riguarda i coefficienti da applicare. Se



ad esempio il costo di un bene è pari a 100 e il coefficiente di ammortamento è il 10%, la variazione in diminuzione che si effettuerà nella dichiarazione dei redditi è sempre possibile fino a un importo pari a 4. Se la società adottasse politiche di ammortamento più lungo e la quota civilistica imputata al conto economico fosse inferiore a 10, la variazione fiscale massima consentita rimarrebbe comunque pari a 4.

**Beni di costo ridotto** Una questione aritmetica riguarda i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro, cioè i beni per i quali è ammessa la deduzione integrale del costo in un unico esercizio. Per effetto della maggiorazione del 40%, il costo da prendere in considerazione a fini fiscali potrebbe superare la soglia prevista dalla norma. In questa situazione non sarà necessario procedere all'ammortamento del bene, ma, al contrario, come chiariscono le entrate, sarà ammessa comunque l'intera spesa del costo nell'esercizio di acquisizione.

**Regimi contabili e Irap** Al beneficio sono ammesse imprese e professionisti indipendentemente dal regime contabile (ordinario o semplificato) adottato. A conclusioni specifiche si deve arrivare nel caso dei contribuenti che adottano regimi agevolati di quantificazione del loro reddito. In particolare, l'agevolazione non spetta ai soggetti forfettari, che di fatto non deducono costi perché determinano il reddito applicando coefficienti ai ricavi o ai compensi. Al contrario, i contribuenti minimi potranno applicare il beneficio nella sua forma massima: dato che il costo di acquisizione dei beni strumentali viene dedotto per cassa, potranno dedurre nell'esercizio di sostenimento non solo il costo effettivo, ma anche l'intera maggiorazione del 40%. L'Agenzia, infine, ha chiarito che, come peraltro si intuiva dal tenore letterale della norma, il beneficio non spetta ai fini dell'Irap. Nei calcoli sul risparmio fiscale, pertanto, si dovrà tenere conto solo delle aliquote di Irpef e Ires (che, dal 2017, si applicherà nella misura ridotta del 24 per cento). © RIPRODUZIONE RISERVATA